

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------------|---|------------------------|
| Inversione dell'ordine del giorno: | | Senatore MONETI ed altri: Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado. (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3755) | 1637 |
| PRESIDENTE | 1636 | PRESIDENTE | 1637, 1638, 1639 |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | | BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> | 1637, 1639 |
| Senatore BALDINI: Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre. (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (3721). | 1636 | CERRETI ALFONSO. | 1638 |
| PRESIDENTE | 1636, 1637 | LIMONI, <i>Relatore</i> | 1638 |
| BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> | 1636, 1637 | PITZALIS | 1638 |
| SCIORILLI BORRELLI | 1636, 1637 | BUZZI | 1638, 1639 |
| Proposta di legge (Rinvio della discussione): | | ROFFI | 1638 |
| CAIAZZA ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali. (3468) | | SCIORILLI BORRELLI | 1639 |
| PRESIDENTE | 1637 | TITOMANLIO VITTORIA | 1639 |
| BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> | 1637 | Proposta di legge (Discussione e rinvio): | |
| Proposte di legge (Discussione e rinvio): | | TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Modificazione ed integrazione dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002. (<i>Urgenza</i>). (3446) | 1640 |
| CERRETI ALFONSO ed altri: Conferimento d'incarichi e supplenze nelle scuole secondarie di ogni tipo di maestri di ruolo laureati ed in possesso di abilitazione all'insegnamento medio (1058). | | PRESIDENTE | 1640, 1641, 1644, 1645 |
| | | CERRETI ALFONSO, <i>Relatore</i> | 1640, 1642 |
| | | SCIORILLI BORRELLI | 1641, 1643 |
| | | CODIGNOLA | 1642, 1644 |
| | | TITOMANLIO VITTORIA | 1642, 1645 |
| | | BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> | 1642, 1644 |
| | | LIMONI | 1642 |
| | | BUZZI | 1643 |
| | | BADINI CONFALONIERI | 1644, 1645 |
| | | PITZALIS | 1644 |

| | PAG. |
|--|------------|
| Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | |
| Buzzi ed altri: Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia. (<i>Urgenza</i>) (3002) | 1645 |
| PRESIDENTE | 1645, 1646 |
| FUSARO, <i>Relatore</i> | 1645 |
| MARANGONE | 1646 |
| BUZZI | 1646 |
| BADINI CONFALONIERI | 1646 |
| BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> | 1646 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 1648 |

La seduta comincia alle 9,40,

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Proporrei di incominciare con l'esaminare i provvedimenti che abbiamo aggiunto all'ordine del giorno a seguito dell'assegnazione in sede legislativa: cioè le proposte di legge nn. 3721, 3468 e le nn. 1058 e 3755 abbinata. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Baldini: Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa del senatore Baldini: « Modifica alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre » (3721). Il relatore, onorevole Elkan, ha già svolto la relazione su tale provvedimento nella seduta del 17 maggio 1962, in sede referente, in cui si è anche discusso il provvedimento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Assicuro il parere favorevole del Governo sul provvedimento in questione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare possiamo passare all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

«L'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 12, è sostituito dal seguente:

« I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per lo insegnamento nelle scuole statali e pareggiate delle materie giuridiche ed economiche, storia, filosofia, musica e canto. I laureati ciechi sono altresì ammessi a partecipare ai concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei Licei classici; italiano, latino e storia negli Istituti magistrali; italiano e latino nei Licei scientifici; italiano e storia negli Istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola ».

L'onorevole Franceschini aveva suggerito, nella seduta in sede referente, di migliorare la dizione dell'articolo, ove si dice « delle materie giuridiche ed economiche, storia, ecc... ». Si tratta di pura forma e vedremo se sarà possibile provvedere in sede di coordinamento. Pongo in votazione l'articolo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

«Nelle ore di lezione destinate allo svolgimento di elaborati scritti, gli insegnanti ciechi saranno assistiti, al solo scopo del controllo disciplinare, da persona di loro fiducia.

All'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti ciechi, ove occorra, comunicheranno per iscritto nominativo, qualifica e recapito dell'assistente prescelto per l'anno medesimo al Capo Istituto cui compete concedere o meno il nulla osta.

In caso di mancato gradimento il Capo Istituto inviterà l'insegnante cieco a presentare il nominativo di altra persona».

SCIORILLI BORRELLI. Su tale articolo ricordo che in sede referente erano state fatte delle obiezioni.

PRESIDENTE. Sì, a proposito del compenso che sarebbe stato opportuno dare agli assistenti, ma era stato fatto anche osservare che gli insegnanti ciechi non desiderano essere in alcun modo rispetto agli altri insegnanti.

Comunque, in proposito, era stato presentato il seguente ordine del giorno, da parte dell'onorevole Roffi:

« La Camera invita il Governo a provvedere perché all'assistente degli insegnanti

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1962

ciechi, per le ore riservate allo svolgimento degli elaborati scritti, di cui all'articolo 2, venga corrisposto un compenso adeguato che non gravi sull'insegnante cieco ».

Rimanemmo d'accordo che avremmo cercato di varare tale ordine del giorno in sede legislativa.

SCIORILLI BORRELLI. Ricordo che l'obiezione dei colleghi era che, mentre attualmente l'opera dell'assistente è facoltativa, rendendola obbligatoria con questa legge si verrebbe a gravare in certo modo su questi insegnanti.

PRESIDENTE. Si tratta, per le materie in cui tale assistenza è senz'altro necessaria, di poche ore all'anno, e si era detto della difficoltà di stabilire in una legge istituzionale, il compenso !

Poiché non ci sono altre proposte, pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« In qualsiasi momento dell'anno scolastico l'insegnante cieco potrà, per giustificati motivi, sostituire il proprio assistente previa autorizzazione del Capo Istituto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Prego l'onorevole Sottosegretario di voler esprimere il parere del Governo sull'ordine del giorno Roffi, di cui ho già dato lettura.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo dichiara di accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Roffi.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali (3468).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Caiazza, Limoni, Pitzalis, Franceschini, Berté, Baldelli, Buzzi, Savio Emanuela, Romanato, Leone Raffaele, Rampa: « Norme interpretative ed integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853, sulla car-

riera del personale direttivo dei convitti nazionali ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo chiede un breve rinvio nella discussione di tale provvedimento, onde venire in possesso di alcuni elementi di giudizio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Cerreti Alfonso: Conferimento d'incarichi e supplenze nelle scuole secondarie di ogni tipo a maestri di ruolo laureati ed in possesso di abilitazione all'insegnamento medio (1058); e dei senatori Moneti ed altri: Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3755).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Cerreti Alfonso, Reale Giuseppe, Caiazza, Berté, Gerbino, D'Ambrosio, Colleselli, Cassiani, La Penna: « Conferimento d'incarichi e supplenze nelle scuole secondarie di ogni tipo a maestri laureati ed in possesso di abilitazione all'insegnamento medio » (1058), abbinata a quella della proposta di legge, di iniziativa dei senatori Moneti, Donati, Zaccari, Bellisario, Baldini, Tirabassi: « Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado » (3755).

Su tali proposte di legge ha già riferito, in sede referente, il relatore onorevole Limoni. In tale occasione si è svolta altresì la discussione, con l'accordo di procedere sulla base degli articoli della proposta di legge n. 3755, già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Governo, sulle proposte di legge di cui trattasi, è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli secondo il testo di cui alla proposta di legge n. 3755.

Do lettura dell'articolo 1°:

« Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono essere assegnati dai Provveditori agli studi, per la durata dell'anno sco-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1962

lastico, a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo grado.

Nelle graduatorie provinciali gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e gli insegnanti elementari di ruolo laureati seguiranno, rispettivamente, l'ultimo concorrente non di ruolo abilitato o laureato.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati, nonché i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al comma precedente ».

Al primo comma di tale articolo l'onorevole Cerreti Alfonso ha proposto il seguente emendamento:

« *Togliere le parole:* di primo grado ».

CERRETI ALFONSO. A Cosenza e Catanzaro esistono studenti universitari che insegnano latino e greco. Sembra a me che ciò possa essere fatto meglio da professori abilitati...

Comunque non insisto nella presentazione dell'emendamento, onde evitare che la legge possa venire ritardata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo così com'è nella proposta di legge.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 1. Gli onorevoli Cerreti Alfonso, Buzzi e D'Ambrosio propongono di sostituirlo con il seguente:

« Gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie e gli insegnanti di ruolo laureati saranno inclusi, rispettivamente, nelle graduatorie provinciali in base al punteggio loro spettante ».

Gli onorevoli Buzzi e Cerreti Alfonso propongono di modificare il secondo comma dell'articolo 1 come segue:

« Gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e gli insegnanti elementari di ruolo laureati saranno iscritti in apposite graduatorie provinciali.

Nell'atto di procedere all'assegnazione della sede il Provveditore agli studi dovrà seguire l'ordine di merito unificando la graduatoria degli insegnanti elementari di ruolo con quella corrispondente degli insegnanti non di ruolo ».

CERRETI ALFONSO. Debbo insistere sull'emendamento per diversi motivi. Innanzi tutto si tratta di un riconoscimento del merito acquisito dagli insegnanti attraverso sacrifici non comuni, in quanto essi hanno continuato l'università, si sono abilitati e hanno conseguito un titolo, frutto, ripeto, di grandi sacrifici. Sarebbe pertanto come voler negare al merito il suo giusto posto.

Questa legge è stata presentata per ovviare all'inconveniente della mancanza di professori nella scuola media e con l'intento di coprire le cattedre con personale adeguato. Se poniamo i maestri in fondo alle graduatorie provinciali, essi avranno le sedi peggiori. E non è concepibile che un maestro che insegna a Napoli, a Roma o in un'altra città vada in una sede distante centinaia di chilometri. È logico che li vada chi è più giovane. Altrimenti molti maestri laureati rinunzieranno e l'intento della legge sarà frustrato.

Ecco perché insisto. E se la Commissione è contraria, desidero che il mio emendamento sia posto ai voti.

LIMONI, *Relatore*. Il carattere di provvisorietà di questa legge, che potremmo dire di pronto intervento, deve far consigliare di accettare il testo così come è stato proposto dal Senato. Altrimenti si verrebbe ad urtare troppo gravi interessi nelle categorie degli insegnanti della scuola media. A mio avviso, nella prospettiva di addivenire ad una maggiore unitarietà nella categoria di docenti di tutti gli ordini e gradi, ritengo che questo possa essere il primo passo positivo di cui si terrà conto nella formulazione degli stati giuridici all'esame della nostra Commissione. Mi sembra pertanto, per superare le difficoltà contingenti e conservare il carattere di provvisorietà di questo provvedimento, nonché per agevolare l'iter legislativo, che sia opportuno accettare il testo del Senato.

PITZALIS. Volevo fare un'osservazione. Se noi ammettiamo nella scuola media gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento, non possiamo poi lasciarli in coda ai laureati, mentre sono abilitati.

BUZZI. Il secondo comma dell'articolo 1 dice « rispettivamente », e ciò vuol dire che i maestri abilitati seguono nella graduatoria degli abilitati e i maestri laureati seguono nella graduatoria dei laureati.

ROFFI. Intervengo molto brevemente per dire che il nostro gruppo ha forti perplessità sull'emendamento Cerreti, pur comprendendo i motivi che hanno indotto il collega a presentarlo, in quanto si verrebbe a turbare un ordinamento che, secondo noi, deve essere ra-

dicalmente riformato, ma con provvedimenti che tengano conto di tutti gli interessi, per arrivare ad assicurare questo scorrimento da un incarico ad un altro per entrare poi in un altro ruolo.

SCIORILLI BORRELLI. Volevo sapere qualcosa circa l'ordinanza per gli incarichi.

TITOMANLIO VITTORIA. Sono d'accordo con l'onorevole Limoni circa l'opportunità, per far presto, di approvare la legge nel testo del Senato, tanto più se teniamo conto che si tratta di una legge con carattere di provvisorietà.

BUZZI. Sono proponente di un emendamento analogo a quello proposto dal collega Cerreti. In sostanza, con il mio emendamento non si vuole assolutamente infirmare il diritto di priorità che gli insegnanti di scuola media non di ruolo avrebbero nei confronti dei maestri laureati per quanto concerne la nomina. Si voleva soltanto, con quell'espediente, fare in modo che la scelta della sede avvenisse secondo un ordine di merito, di graduatoria. A mio avviso, entro quei termini, l'emendamento potrebbe essere approvato. Ad ogni modo prendo atto delle ragioni di urgenza e di utilità che la legge si propone per il nuovo anno scolastico, convinto che l'esperienza che il Ministero farà quest'anno dimostrerà che, se si vuole veramente risolvere il problema che ci si propone, occorre rispettare quanto è stato appunto affermato attraverso gli emendamenti dell'onorevole Cerreti e mio. Cioè constateremo di fatto che i maestri laureati saranno nella condizione di dover rinunciare all'incarico, e che non si sarà realizzato così il fine pratico che la legge si propone.

Dichiaro comunque di ritirare l'emendamento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le ragioni qui esposte da alcuni colleghi, in favore ed in sfavore al provvedimento, hanno un loro fondamento; sia che si dica che avendo fatto questa concessione si potrebbe andare più avanti, sia che si facciano considerazioni negative. C'è da ricordare, comunque, che nella passata legislatura abbiamo più volte tentato di far passare un provvedimento del genere, senza riuscirci. Si tratta, quindi, di un passo notevole, quello che stiamo compiendo.

L'onorevole Relatore ha parlato, giustamente, di primo intervento. È un qualcosa che stiamo iniziando e che potrà avere, poi, determinati sviluppi.

Ci sono poi altre ragioni che consigliano di far passare il provvedimento così com'è. Il Senato non approverebbe l'emendamento proposto ed il provvedimento resterebbe fermo; occorre, inoltre, emanare, con una certa tempestività, la circolare per gli incarichi e le supplenze.

Per tutte queste ragioni, il Governo prega la Commissione di approvare il provvedimento di legge senza emendamenti, proponendosi di apportare successivamente quelle modifiche che l'esperienza renderà necessarie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Cerreti al secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, così come risulta nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Al terzo comma dell'articolo 1 l'onorevole Cerreti ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il Ministro per la pubblica istruzione, nell'ordinanza annuale per gli incarichi provvisori e le supplenze nelle scuole secondarie stabilisce i modi ed i termini per la presentazione della domanda da parte degli interessati.

Al fine, però, di assicurare l'incarico a tutti i professori di ruolo nella scuola secondaria, i provveditori agli studi procederanno alla nomina secondo l'ordine delle varie graduatorie, nominando soltanto un numero di maestri laureati pari alla differenza del numero delle cattedre da conferire ed il numero degli aspiranti non di ruolo della scuola secondaria ».

Tale emendamento, legato al precedente, è precluso dalla votazione contraria avutasi nei confronti di quest'ultimo.

Pongo in votazione il terzo comma, così come risulta nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo, che, pertanto, non risulta modificato:

« Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono essere assegnati dai Provveditori agli studi, per la durata dell'anno scolastico, a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, di-

sponibili nelle scuole secondarie di primo grado.

Nelle graduatorie provinciali gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e gli insegnanti elementari di ruolo laureati seguiranno, rispettivamente, l'ultimo concorrente non di ruolo abilitato o laureato.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati, nonché i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al comma precedente».

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi che, non essendo stato presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 2.

Gli insegnanti destinati alle scuole secondarie a norma del precedente articolo sono dispensati dagli obblighi di servizio nelle scuole elementari, alle quali sono organicamente assegnati. Essi conservano, a tutti gli effetti giuridici ed economici, durante il periodo di destinazione, il posto nel ruolo cui appartengono, la sede di titolarità, il proprio stato giuridico e titolo allo sviluppo di carriera nel ruolo stesso.

Il servizio prestato nelle scuole secondarie di primo grado è valutato dai competenti capi d'istituto secondo le norme in vigore per i professori non di ruolo delle scuole stesse.

(È approvato).

ART. 3.

Gli insegnanti elementari di ruolo conservano, durante il periodo del servizio prestato nelle scuole secondarie di primo grado, il trattamento economico fondamentale del ruolo di provenienza. Qualora tale trattamento sia inferiore a quello dovuto per l'insegnamento da essi impartito, la differenza è corrisposta a titolo di assegno personale, non utile a pensione. Le competenze accessorie spettano nella misura stabilita per l'insegnamento secondario e per la sede in cui esso è impartito.

(È approvato).

ART. 4.

Il trattamento economico fondamentale, l'eventuale assegno personale e le competenze accessorie sono corrisposti agli insegnanti di cui alla presente legge, a carico del capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per gli assegni al personale della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge ha efficacia per cinque anni scolastici a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri; Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 (3446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Buzzi, Rampa: « Modificazioni ed integrazione dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 » (3446).

Il relatore, onorevole Cerreti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CERRETI ALFONSO, *Relatore*. La proposta di legge sulla quale mi accingo a parlare concerne il primo riconoscimento a cui si dà luogo nei confronti di una benemerita categoria, quale è quella degli insegnanti delle scuole sussidiate, i quali svolgono attività educativa veramente notevole, che richiede enormi sacrifici, sia per le località in cui dette scuole sono situate, sia per l'ambiente in cui vivono, lontano da quell'influsso che l'ambiente cittadino opera sulle popolazioni.

L'Assemblea regionale siciliana, con la legge 23 settembre 1947, n. 12, eliminò il concetto di sussidio, creando scuole sussidiarie con un trattamento economico che si avvicina a quello dei maestri delle scuole ordinarie.

Tutti gli altri insegnanti di scuole sussidiate, sono ancora compensati in modo irri-

sorio, sotto forma di premio a fine anno, che si aggira intorno alle 50.000 lire annue!

La presente proposta di legge mira a stabilire, per gli interessati, condizioni più dignitose. Essa propone, infatti, una indennità mensile pari alla metà dello stipendio attualmente percepito dagli insegnanti elementari di ruolo. Conserva, inoltre, il premio annuale pari ad un decimo dello stipendio mensile spettante all'insegnante di ruolo per il coefficiente iniziale, per ogni alunno promosso dalla classe prima alla seconda, dalla terza alla quarta e dalla quarta alla quinta, nonché un premio pari a due decimi di detto stipendio per ogni alunno che consegue l'attestato di compimento del primo e del secondo ciclo didattico.

C'è insomma, un miglioramento innegabile.

Se le scuole oggetto del provvedimento debbono essere considerate quali scuole integrative delle elementari, non possiamo lasciarle nella estrema situazione di disagio nella quale attualmente si trovano.

Tanto più che, se tempo addietro poteva avvenire che tali scuole potevano essere aperte anche da elementi privi di abilitazione, la massa degli abilitati è oggi talmente grande che gli insegnanti delle scuole sussidiate ne sono tutti provvisti.

Di qui l'opportunità della legge. Debbo anche aggiungere che, con questo riconoscimento del sacrificio compiuto, si pongono anche le premesse per un miglioramento del personale che insegna in queste scuole.

La I Sottocommissione del bilancio ha espresso parere favorevole. Debbo però, per dovere d'ufficio direi, aggiungere che il Ministero del tesoro ha espresso parere contrario, ma attraverso una lettera che possiamo anche non riconoscere. In questa lettera si dice fra l'altro che l'onere ammonterebbe a circa due miliardi e che la proposta di legge in esame non osserva il precetto contenuto nell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Ho detto questo a titolo informativo. Per conto mio, io esprimo parere favorevole all'approvazione della legge e mi auguro che essa possa anche dare l'avvio ad una legge che modifichi queste scuole, le quali in questo momento sono in una situazione piuttosto precaria e naturalmente non adeguata alle funzioni che la scuola deve assolvere in un clima di serietà e di prestigio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, per migliore cognizione dei fatti, tengo a far presente che si tratta di uno

stralcio di un testo unificato delle proposte di legge nn. 402 e 898, preparato dagli onorevoli Rampa e Buzzi, in contrapposizione di altro formulato da un Comitato ristretto, composto dagli onorevoli Sciorilli Borrelli, Titomanlio Vittoria e Cecati. Qui si tratta, appunto degli articoli 7, 8 e 9 di quel testo unificato, mentre non sono stati riportati i punti delle due proposte di legge che ci avevano divisi. Sulla proposta di legge la V Commissione ha dato parere favorevole; quindi dal punto di vista formale la legge può andare avanti. Questo per chiarire come stanno le cose.

SCIORILLI BORRELLI. Non posso negare che, per ragioni obiettive, ci troviamo di fronte veramente ad una perplessità assai grave che credo sia doveroso far rilevare alla Commissione. La perplessità è questa: noi in generale non siamo mai contrari ad un aumento di retribuzione, specialmente in casi come questi in cui dei maestri vengono a percepire 50-60 mila lire all'anno. Circa la bontà di questo principio che era già contenuto nella proposta di legge Titomanlio e successivamente nella mia, non c'è pertanto da fare discussioni.

Debbo però sottolineare che continuiamo a trovarci innanzi alla difficoltà, che già ci aveva fatto segnare il passo e cioè che la scuola sussidiata conserva l'originaria caratteristica, per cui chiunque può aprire una scuola di tal genere. Tutta questa strutturazione della scuola sussidiata appare superata dall'evolversi successivo della scuola elementare in relazione, anche, alla istituzione della scuola di completamento dell'obbligo. In sostanza noi non siamo contrari all'aspetto economico della questione, però non possiamo nasconderci che, attraverso questo aspetto economico, lasciamo le cose come sono in una situazione che invece è profondamente cambiata.

In rapporto a tale situazione noi saremmo per una soluzione che, modificando la norma del Regolamento per l'istruzione elementare, consenta di abbassare da 15 a 10 il numero minimo di alunni per l'istituzione di una scuola elementare, creando così delle piccole scuole (per quanto io sia contrario a questo tipo di scuole che non hanno un carattere educativo) e, dove non è possibile neppure arrivare a tale numero minimo, concentrare i mezzi disponibili nei trasporti, in modo da consentire che i ragazzi di queste zone così disperse siano trasportati altrove. Anche perché queste scuole sussidiate, con tutta la buona volontà possibile, svolgono la

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1962

propria attività in maniera assai saltuaria e poco organica e non danno pertanto un grande affidamento.

Esiste ancora un altro dato di fatto che va tenuto presente. I colleghi sanno quale sia stata la percentuale di spopolamento, dal 1951 al 1961, del Mezzogiorno, spopolamento che è avvenuto nelle zone più depresse e disperse. Ogni anno, la benevolenza dei provveditori e dei direttori didattici fa sì che appaia maggiore di quello che è in realtà il numero dei ragazzi che abbisognano del tipo di scuola di cui trattasi, proprio perché la stessa possa essere istituita...

Noi dobbiamo affrontare un problema così grave attraverso una legge che abbia carattere di maggiore organicità, dal momento che, con le provvidenze al nostro esame, noi daremo indubbiamente un sollievo alla categoria, ma rischieremo di aggravare ancora la situazione.

CODIGNOLA. Io condivido molte delle cose che sono state dette dal collega Sciorilli Borrelli.

Queste scuole sussidiate appartengono ad uno stadio di sviluppo della nostra organizzazione scolastica che, se non superato, è in via di superamento, o, almeno, noi dovremmo desiderare che lo fosse.

L'articolo 91 del testo unico del 1928 parla di scuole sussidiate istituite presso le parrocchie, le fattorie, gli impianti industriali, le stazioni ferroviarie lontane dall'abitato, i luoghi di maggior raduno dei pastori...

È evidente come queste indicazioni si riferiscano ad una situazione economica e demografica assai diversa da quella attualmente in atto nel nostro Paese.

La situazione di cui sopra poteva avere un peso trenta anni fa, ma ora indubbiamente lo sta perdendo, e sarebbe desiderabile che lo perdesse del tutto.

Non credo che possiamo rafforzare delle scuole di questo tipo, ridotte ad un numero limitatissimo di alunni nel totale isolamento sociale. Dobbiamo, piuttosto, fare uno sforzo verso la possibilità di trasportare detti alunni...

CERRETI ALFONSO, *Relatore*. Sono luoghi impervi, dove le autocorriere non arrivano.

CODIGNOLA. I luoghi impervi del 1928 non sono certamente gli stessi del 1962. La rete stradale è pur cambiata in 30 anni! Ora, dico, andare a legiferare in questo senso, significa andare a rafforzare, in qualche modo, un istituto che a me pare indubbiamente destinato a scomparire. Io direi di

accantonare questa questione, dal momento che c'è quella più generale delle due proposte di legge n. 402 e 898. Noi andremmo a fare uno stralcio che, dal punto di vista strutturale lascia le cose assolutamente identiche, modificando unicamente l'aspetto della retribuzione; di fatto, andremmo a rafforzare una istituzione che in realtà dovremmo indebolire quanto più possibile sostituendola con regolari scuole elementari.

Rilevo tra l'altro che gli insegnanti possono non essere abilitati.

TITOMANLIO VITTORIA. Non più ora. Il testo unico è stato modificato, al riguardo, nel 1935.

CODIGNOLA. Il testo del 1935 non fa che parlare nuovamente delle scuole sussidiate nelle forme e modalità stabilite dal testo unico del 1928.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vi è una disposizione successiva. Non viene concessa la autorizzazione se non si è abilitati.

CODIGNOLA. Comunque mi sembra che una legge del genere di quella che stiamo esaminando, è contraddittoria con il tentativo di espansione scolastica su basi di una certa serietà.

PRESIDENTE. Io vorrei evitare che la Commissione riprendesse una discussione in parte già fatta e che potrebbe continuare a lungo, sulla opportunità o meno di mantenere e sviluppare queste scuole sussidiate.

La proposta di legge al nostro esame è molto modesta e si riferisce ad un dovere che è umano, quello cioè di dare un minimo di compenso ai maestri di tali scuole, finché queste ultime esisteranno e nei limiti in cui esisteranno.

Dato che le scuole stesse esistono, dato che non possiamo sopprimerle, almeno per ora, e che dobbiamo studiare il modo di diminuire il loro numero nei limiti delle nostre possibilità, diamo frattanto a coloro che svolgono questo servizio una piccola integrazione di stipendio che renda il compenso meno vergognoso, non per chi lo riceve, ma per chi lo elargisce.

CODIGNOLA. È in effetti richiesta una spesa di due miliardi. Siamo in grado di affrontarla?

LIMONI. Il Presidente ha detto proprio quello che volevo dire io. Le osservazioni di cui ai colleghi Sciorilli Borrelli e Codignola, hanno un loro fondamento; indubbiamente questo istituto delle scuole sussidiate è in via di superamento. Ma quando lo sarà del tutto?

Noi con questa leggina vogliamo, in fin dei conti, dare quattro soldi in più a quegli insegnanti, perché possano vivere in maniera meno indecorosa. Questo è il vero intento della legge.

Le scuole sussidiate, che sono attualmente tremila, potranno ridursi a 200, a 100, ma, quand'anche fossero ridotte a 50, il problema forse non esisterebbe?

Io ritengo che le considerazioni svolte dal Presidente, lo spirito che anima la legge e la portata di essa ne consentano l'approvazione.

BUZZI. Pare a me che si possa approvare questa legge, in quanto sussiste uno strumento di controllo, che garantisca la efficienza di queste scuole, nonché una valutazione da parte dell'amministrazione delle varie situazioni.

Le scuole di cui trattasi, infatti, non sono istituite in modo permanente, bensì anno per anno. Evidentemente il Ministero si riserva di consentire tale istituzione, accertate le ragioni e le disponibilità finanziarie.

L'onere dei due miliardi è riferito alle 4.950 scuole sussidiate funzionanti nell'esercizio attuale. Effettivamente, è facile capire come, moltiplicando il numero delle scuole per la spesa di una scuola nuova, si arrivi ai due miliardi. È indubbio, comunque, che finora un certo numero di tali scuole sono state istituite per rispondere anche a sollecitazioni da parte degli insegnanti.

La maggiore spesa e la conseguente minore disponibilità, consentiranno una valutazione più oculata ed una istituzione delle scuole soltanto in caso di reale necessità.

È evidente che così si accantona per il momento il problema che avevamo invece intenzione di affrontare, quando si poneva la questione della trasformazione delle scuole sussidiate in scuole sussidiarie.

Ora io ritengo che, a parte le obiezioni fatte in questa sede, non sia tanto facile presentare un provvedimento organico come l'onorevole Sciorilli Borrelli auspicava. Perché la riduzione del numero minimo degli alunni esige una base di valutazione che deve essere fatta sulla scorta di quella che è la situazione della popolazione in un momento di accentuata emigrazione dalle zone rurali.

Qui si presenta la necessità di rendere giustizia a chi lavora per un compenso assolutamente inadeguato. Non so che cosa il Governo potrà dirci in ordine alla copertura finanziaria, ma, finché queste scuole esistono, chi vi insegna ha il diritto di essere ricompensato per il proprio lavoro. Questa è

giustizia. Il provvedimento sarebbe ridotto entro limiti, che potremmo dire sindacali, mentre resterebbero intatte tutte le questioni di carattere istituzionale.

SCIORILLI BORRELLI. Debbo rilevare che ci troviamo di fronte ad una situazione assurda e, in proposito, debbo ricordare che lo scoglio che ha fatto naufragare il nostro accordo è stato l'articolo 2 della mia proposta di legge che così recita: « Le scuole sussidiarie sono istituite e gestite dai provveditori agli studi con l'integrazione dei comuni per quanto concerne l'edilizia e l'arredamento. Eccezionalmente enti o privati possono far richiesta di aprire dette scuole secondo le norme e con le garanzie stabilite dagli articoli 90 e 91 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e dagli articoli da 224 a 236 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ».

Ci troviamo dunque di fronte a questa absurdità, che finché viene dato un sussidio, si viene a creare un rapporto continuativo e giuridico con lo Stato, con uno stipendio statale che viene pensionato e che dà diritto all'assistenza. Io non avrei niente in contrario se, introducendo questi elementi, facessimo restare le cose, dal punto di vista giuridico, come stanno. Invece si vengono a trarre conseguenze aberranti, poiché facciamo rimanere sussidiate queste scuole, ma concediamo ai loro maestri di contrarre un rapporto continuativo con lo Stato. Se noi nella proposta di legge aggiungiamo anche questo articolo, non ho nulla da eccepire, ma se rovesciamo la questione anche dal punto di vista giuridico e formale, cadiamo in una evidentissima contraddizione. Mi richiamo soprattutto ai colleghi giuristi: nell'articolo 1 della proposta di legge è detto: « agli insegnanti delle scuole sussidiate sono corrisposte a carico dello Stato una indennità mensile pari alla metà dello stipendio mensile e dell'aggiunta di famiglia spettanti all'insegnante elementare di ruolo per il coefficiente iniziale ». Nella soluzione fatta dall'Assemblea siciliana il cambiamento di nome indicava il cambiamento di indirizzo e, risolta la questione giuridica, come conseguenza se ne traeva la questione economica.

Come per una linea automobilistica privata, se lo Stato dà un sussidio fisso, dà una indennità fissa, si viene a creare un servizio parastatale. Ci sono per esempio delle linee che ricevono dallo Stato un contributo mensile, che non si può configurare come un sussidio.

Dal punto di vista giuridico noi abbiamo quindi questa gravissima perplessità.

BADINI CONFALONIERI. Se non ricordo male, il testo unico che dava luogo alle scuole sussidiarie, costituiva un rapporto di sussidio fra lo Stato e la scuola. La proposta di legge che oggi è sottoposta al nostro giudizio costituisce un rapporto giuridico fra lo Stato e gli insegnanti, cioè snatura quella che era la ragione che aveva dato luogo alla legge per modificarla: in meglio o in peggio, non entro nel merito. Noi stiamo modificando la sostanza delle cose, perché una cosa è un sussidio dello Stato alla scuola, altra cosa è un rapporto diretto fra lo Stato e gli insegnanti; ed è indubbio che, sia la metà o no la misura dello stipendio, si viene a creare un rapporto giuridico fra gli insegnanti e lo Stato.

Pertanto, la prima osservazione pregiudiziale che nasce è quella della assoluta necessità di chiedere il parere alla Commissione affari costituzionali, poiché qui saremmo in un settore di rapporto di impiego fra Stato e suoi dipendenti. Ritengo quindi che saremmo incompetenti a decidere senza il parere della I Commissione. Volevo dire questo senza entrare nel merito della proposta di legge, ma come pregiudiziale, perché temo che si stia facendo qualcosa che può urtare contro il regolamento stesso che ci siamo dati in sede parlamentare.

PITZALIS. Volevo rispondere brevemente ai rilievi fatti da alcuni colleghi i quali dicono - o direbbero - che vi sarebbe una struttura giuridica nel fatto che ad un determinato momento attribuiamo ad un insegnante che insegna nelle scuole sussidiate un trattamento economico diverso da quello che attualmente essi hanno.

La scuola sussidiata sorge là dove lo Stato non interviene o non può intervenire: esiste pertanto una situazione di fatto che è stabilita dalla legge. Si tratta certamente di un servizio pubblico, un servizio che è assunto da privati con l'autorizzazione dei provveditori agli studi, ma è un servizio pubblico obbligatorio laddove la legge non può intervenire e che è assunto da privati i quali questo servizio pubblico adempiono. Possiamo essere d'accordo sul principio che questo servizio debba passare completamente allo Stato, tanto che la Regione siciliana ha provveduto direttamente a modificare questa situazione, poiché al fondo di essa c'è un problema umano e sociale. Ma, mentre in questo momento non possiamo e non vogliamo modificare l'istituto per una preoccupazione che non sussiste, noi non vogliamo provvedere a dare a queste persone che prestano servizio

in luoghi disagiatissimi - per un servizio che è di natura squisitamente pubblica e di interesse statale - un trattamento economico che consenta loro di vivere. Debbo dire che resto meravigliato e perplesso che si insista su questo punto.

CODIGNOLA. Ma si viene a modificare il rapporto giuridico.

PITZALIS. Non è vero. D'altra parte se non volete riconoscere il servizio di questi maestri prestato nella scuola elementare, che è scuola d'obbligo alla quale nessuno si può sottrarre e che lo Stato non può assumere a proprio carico (scuole che hanno una vasta risonanza essendo più di 3 mila), dovete dichiararlo chiaramente; si deve dire: non vogliamo che il trattamento economico di questo personale sia adeguato. Questa è la mia opinione e, come ha detto giustamente un collega, noi dobbiamo vedere la questione anche sotto l'aspetto sindacale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Una parola sulla questione generale. L'onorevole Codignola ha detto che le scuole sussidiate vanno estinguendosi. Questo però è ancora di là da venire e se noi togliessimo questo utile strumento contingente, che però dura da tanti anni, andremmo incontro al crescente analfabetismo. Infatti i ragazzi che si trovano in zone del tutto disperse saranno posti in condizione, domani, di non frequentare più le scuole. Non si può pensare di fare ovunque una scuola statale, almeno che non si pensi di fare delle scuole con cinque o sei alunni.

Né possiamo pensare di dar vita ad una scuola istituita dallo Stato, però peggiore dell'altra... I maestri delle scuole elementari statali hanno uno stato giuridico e sono retribuiti in una certa maniera; questi rimarrebbero fuori della scuola statale e avrebbero uno stipendio ridotto a metà...

Comunque senza entrare oltre nel merito della questione, debbo dire che la difficoltà più grande è quella finanziaria.

Al 1° ottobre 1960 esistevano in Italia 4.950 maestri di scuole sussidiate. Secondo le nuove retribuzioni previste dalla proposta di legge, con i fondi a disposizione in materia sul capitolo 43, noi riusciremmo ad istituire appena 424 scuole.

Occorre vedere se è possibile, dal punto di vista finanziario, studiare altra soluzione.

PRESIDENTE. Questa pare a me la difficoltà maggiore; se noi aumentiamo gli stipendi, nel limite di disponibilità del capitolo competente, siamo costretti a ridurre il nu-

mero delle scuole, a meno di non integrare il fondo stesso.

Mi pare che bisognerebbe invitare i proponenti a studiare una migliore formulazione dell'articolo 4.

Il parere della V Commissione sarebbe favorevole, ma esso non tiene conto che noi saremmo costretti a diminuire il numero delle scuole. Esso quindi approvò soltanto il collocamento dell'onere su quel capitolo, ma non aumenta lo stanziamento dello stesso.

TITOMANLIO VITTORIA. Vorrei capire se noi decidiamo oggi circa l'aspetto giuridico, in modo da risolvere poi unicamente quello finanziario. La Commissione, cioè, deve pronunziarsi sul fatto di abbandonare la questione giuridica, che può essere superata, per affrontare successivamente l'aspetto economico.

BADINI CONFALONIERI. È assolutamente esatto. Dobbiamo prima risolvere la questione giuridica.

PRESIDENTE. Ella ha un'altra formulazione da proporre all'articolo 4, onorevole Titomanlio?

Rinviamo altrimenti la discussione sul presente provvedimento, in attesa di trovare più adeguata formulazione all'articolo 4.

BADINI CONFALONIERI. Si rinvia il problema anche per la questione giuridica, nel senso di chiedere il benessere della I Commissione.

PRESIDENTE. Mi riservo di decidere in proposito, dopo valutazione degli aspetti regolamentari della questione.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia (3002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa degli onorevoli Buzzi, Marangone, Martina Michele, Codignola, Rampa: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (3002).

Prego il relatore, onorevole Fusaro, di voler riassumere lo stato della proposta di legge e i problemi da essa affrontati.

FUSARO, *Relatore*. Si è già discusso di questa proposta di legge nella seduta dell'11 aprile 1962, nel corso della quale il rappresentante del Governo manifestò delle perplessità in relazione agli inconvenienti che sareb-

bero stati determinati dall'istituzione del quadro speciale di Trieste.

I motivi che giustificano tale proposta di legge, sono determinati da una situazione venutasi a creare nella provincia di Gorizia dopo l'8 settembre 1943. A quell'epoca, infatti, molte delle sedi scolastiche situate nel territorio che ora appartiene alla Jugoslavia, vennero chiuse o trasformate in scuole di insegnamento per la lingua slovena. Molte altre scuole situate nel territorio italiano vennero chiuse perché requisite dalle truppe tedesche.

In conseguenza di questi fatti, i maestri fuori ruolo rimasero senza possibilità di impiego.

Venne poi a crearsi una nuova situazione in seguito al trattato di pace, in quanto buona parte del territorio fu ceduto alla Jugoslavia. Ben 600 maestri perdettero il posto, 400 dei quali erano di ruolo e si riversarono nella zona rimasta all'Italia.

Gli insegnanti fuori ruolo, quindi, non trovarono più occupazione e non la trovarono sia nei territori ceduti, i cui comuni ne assorbono circa 200, e neppure nei comuni rimasti all'Italia, che, oltre ad essere coperti quasi totalmente da personale di ruolo, dovettero assorbire buona parte dei 400 posti di ruolo che perdettero le sedi di titolarità.

Si creò, pertanto una situazione tale per cui vennero a mancare i posti disponibili per i concorsi. Non si espletarono, infatti, per mancanza di posti, alcuni concorsi che si svolsero regolarmente nelle altre province, e precisamente: al concorso 1947-48 furono ammessi soltanto i combattenti ed assimilati; il concorso 1950-51 non fu bandito. Gli aspiranti non poterono beneficiare neppure dei ruoli speciali transitori che, banditi nel 1947-1948, nelle altre province, non si svolsero a Gorizia proprio per mancanza di posti.

È da notare, infine, che, qualora fossero stati banditi, nessuno avrebbe potuto partecipare ai concorsi, per non aver maturato, alla data del bando, l'anzianità di servizio richiesta.

Erano sorte, quando incominciammo a discutere di questa legge, preoccupazioni di inconvenienti determinate dalla istituzione del quadro speciale per gli insegnanti elementari del territorio di Trieste.

Tali preoccupazioni non hanno motivo di essere per Gorizia.

Per quanto riguarda il quadro speciale di Trieste, infatti, si era posto come solo requisito l'essere stato in servizio in una scuo-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1962

la elementare statale della provincia di Trieste alla data del 31 luglio 1947, in qualità di cittadino italiano residente stabilmente nella stessa provincia, come è previsto dagli articoli 1 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 377.

Non sono stati invece posti come requisiti indispensabili il possesso del diploma di abilitazione magistrale, o di un titolo che, in base alle disposizioni vigenti, consenta, in via eccezionale, di poter prestare servizio a titolo provvisorio, come, ad esempio, il diploma di maturità e il conseguimento di un giudizio complessivo corrispondente alla sufficienza.

Come è facile quindi immaginare, la mancanza di norme del genere ha determinato l'immissione nel "quadro" e quindi il mantenimento in servizio nelle scuole elementari locali, di elementi non in possesso del diploma di abilitazione magistrale, ma di altri titoli che a tale diploma sono stati riconosciuti equivalenti da disposizioni emanate in anni passati, e di elementi il cui servizio non è certamente tale da conseguire un giudizio di sufficienza. Sarebbe stato invece quanto mai rispondente alle esigenze del servizio condizionare il mantenimento dell'iscrizione al quadro speciale al conseguimento, in ciascun anno di servizio, almeno di un giudizio di sufficienza. Tali inconvenienti non si verificherebbero, per altro, per Gorizia per le cautele introdotte dopo l'esperienza di Trieste. Concludo facendo presente che si tratta di 35 insegnanti e mi auguro che la Commissione voglia esprimere il suo parere favorevole.

MARANGONE. La questione possiamo ridurre ad un solo fatto: non possiamo avere uno Stato che ha diverse leggi, una legge che arriva fino alla provincia di Gorizia e una legge che vale invece per tutti gli insegnanti italiani. In sostanza, quando ci fu la possibilità di ruoli speciali transitori, questi insegnanti non ebbero la possibilità di entrarvi e ciò in quanto durante il periodo bellico e post-bellico le scuole non hanno funzionato e pertanto questi insegnanti, non per colpa loro, non hanno beneficiato dei quattro anni di servizio continuativo che erano richiesti dal provvedimento.

Dopo aver votato il quadro speciale per il territorio di Trieste, per analogia è necessario accontentare anche questi maestri di Gorizia che, per le note vicende belliche, non hanno trovato sistemazione definitiva nella scuola attraverso la legge generale, che non ha avuto modo di trovare applicazione in quella provincia.

PRESIDENTE. Quello che ella ha detto è convincente, ma non vedo perché debbano entrare nel quadro speciale quelli che hanno avuto iscrizione anagrafica dopo il 1948.

BUZZI. Mi sembra che si tratti di un errore tipografico; non si deve leggere « dal » 1948, ma « al » 1948. A Gorizia comunque, si è avuta una concentrazione di maestri profughi da altre zone e la riduzione del territorio della provincia. L'aumento eccessivo del numero degli insegnanti ha impedito ad essi di poter iniziare la loro carriera, di poter insegnare e di acquisire i titoli per poter partecipare o ai ruoli transitori o ai concorsi speciali svolti successivamente. Ci sono oggi persone le quali hanno come unica attività l'insegnamento, unica possibilità la scuola, però sono costretti a restare fuori ruolo.

BADINI CONFALONIERI. Esprimo la mia adesione a questa legge. Si tratta, mi sembra, di ristabilire una condizione di parità per tutti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge che rappresenta una sanatoria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Gli insegnanti elementari non di ruolo residenti nei comuni dell'attuale provincia di Gorizia con iscrizione anagrafica dal 1° gennaio 1948, che abbiano conseguito il diploma di abilitazione magistrale negli anni dal 1940 al 1943 oppure, se ex combattenti, reduci e assimilati, dal 1938 al 1945, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nelle scuole elementari statali riportando una qualifica non inferiore a "buono" sono iscritti, su domanda, in un quadro speciale che sarà tenuto presso il Provveditorato agli studi ».

L'onorevole Buzzi propone di sostituire alle parole: « dal 1° gennaio 1948 », le altre: « al 1° gennaio 1948 ». Propone inoltre di sostituire alle parole: « dal 1938 al 1945 », le altre: « dal 1937 al 1947 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 con gli emendamenti Buzzi:

« Gli insegnanti elementari non di ruolo residenti nei comuni dell'attuale provincia di Gorizia con iscrizione anagrafica al 1° gennaio 1948, che abbiano conseguito il diploma di abilitazione magistrale negli anni dal 1940 al 1943 oppure, se ex combattenti, reduci e assimilati, dal 1937 al 1947, che ab-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1962

biano prestato almeno cinque anni di servizio nelle scuole elementari statali ripotando una qualifica non inferiore a « buono » sono iscritti, su domanda, in un quadro speciale che sarà tenuto presso il Provveditorato agli studi ».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti:

«La domanda, corredata dei documenti relativi al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, deve essere presentata al provveditore agli studi della provincia di Gorizia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il provveditore agli studi provvede alla iscrizione nel quadro speciale secondo una graduatoria di merito compilata in base ai criteri di valutazione dei titoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione per i concorsi magistrali.

Contro la esclusione dalla graduatoria è ammesso ricorso gerarchico».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Gli insegnanti non di ruolo iscritti nel quadro speciale vengono assegnati dal provveditore agli studi presso le Direzioni didattiche per essere utilizzati nell'insegnamento come supplenti o, in mancanza, in attività parascolastiche o negli Uffici scolastici con gli obblighi che ne seguono ».

Mi sembra superflua la dizione « non di ruolo ».

Pongo in votazione l'articolo, senza le parole in questione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Agli insegnanti non di ruolo iscritti nel quadro speciale spetta il trattamento economico, compresi gli assegni e le indennità, previsto per il personale di ruolo straordinario.

Ai medesimi si applicano, altresì, le disposizioni vigenti per gli insegnanti statali non di ruolo, relativamente ai congedi, al trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza ».

In tale articolo, oltre a dover sopprimere per coordinamento le parole « non di ruolo », mi sembra necessario chiarire la dizione « personale di ruolo straordinario » in « per-

sonale di ruolo con qualifica di straordinario ».

Pertanto l'articolo rimane così formulato:

« Agli insegnanti iscritti nel quadro speciale spetta il trattamento economico, compresi gli assegni e le indennità, previsto per il personale di ruolo con qualifica di straordinario.

Ai medesimi si applicano, altresì, le disposizioni vigenti per gli insegnanti non di ruolo, relativamente ai congedi, al trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Gli insegnanti non di ruolo cessano di rimanere iscritti nel quadro speciale al momento del passaggio al ruolo normale o soprannumerario, o per aver raggiunto il 65° anno di età, all'atto del passaggio.

Il servizio precedentemente prestato è riconosciuto, oltre ai fini del trattamento di quiescenza, anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165 ».

Oltre al solito emendamento di coordinamento, mi sembra meglio sostituire la dizione « per avere raggiunto il 65° anno di età, all'atto del passaggio » con la dizione « per aver raggiunto i limiti di età ».

Pongo pertanto in votazione l'articolo 5 nel seguente testo:

« Gli insegnanti non di ruolo cessano di rimanere iscritti nel quadro speciale al momento del passaggio al ruolo normale o soprannumerario, o per aver raggiunto i limiti di età.

Il servizio precedentemente prestato è riconosciuto, oltre ai fini del trattamento di quiescenza, anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Gli insegnanti iscritti nel quadro speciale possono essere dispensati dall'insegnamento per scarso rendimento o per inettitudine didattica.

La dispensazione fa perdere il diritto al trattamento di quiescenza.

La cancellazione dal ruolo viene disposta per i motivi previsti dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato ».

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1962

Per gli altri due commi ho qualche perplessità, essendo il significato assai incerto.

Li pongo in votazione.

(*Non sono approvati*).

L'articolo 6 rimane pertanto formulato sulla base del solo comma già approvato.

Do lettura e pongo in votazione gli articoli 7 e 8, per i quali non ci sono emendamenti:

ART. 7.

Le norme sullo stato giuridico previste per il personale insegnante di ruolo delle scuole elementari sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti iscritti nel quadro speciale.

(*È approvato*).

ART. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati per l'istruzione elementare nei relativi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

Senatore BALDINI: « Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3721):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

Senatori MONETI ed altri: « Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3755):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 28 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

Buzzi ed altri: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (3002):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

A seguito del risultato della votazione, dichiarato assorbita la proposta di legge Cerreti Alfonso ed altri n. 1058, dalla proposta di legge Senatori Moneti ed altri n. 3755.

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Badini Confalonieri, Baldelli, Berté, Buzzi, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, Di Benedetto, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Leone Raffaele, Limoni, Marangone, Natta, Rampa, Pitzalis, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Seroni, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 11,35.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI